



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

## Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata di Pisa

### Regolamento privacy

- **Casa di Cura "Villa Tirrena"**  
57125 Livorno, Via Montebello, 102 - centralino 0586 263111
- **Casa di Cura "Suore dell'Addolorata"**  
56125 Pisa, Via Manzoni, 13 - centralino 050 45075
- **Casa di Cura "Alma Mater"**  
19125 La Spezia, Corso Nazionale, 342 - centralino 0187 503232
- **Istituto "Villa Maria Regina"**  
54033 Carrara (MS), Viale di Potrignano 11/bis - Telefono 0585 70757
- **Istituto "G. Jacopini"**  
57023 Cecina (LI), Via C. Ginori, 24 – Telefono 0586 681550
- **Residenza "Mater Misericordiae"**  
57023 Cecina (LI), Via C. Ginori, 24 - Telefono 0586 681550
- **Casa per ferie "Maria Batoni"**  
56010 Cucigliana (PI), Via Piave, 57 - telefono 050799222

<b>Emissione</b>	<i>Data</i>	02/05/2018	<i>Firma</i>	Responsabile Qualità
------------------	-------------	------------	--------------	----------------------

<b>Approvazione</b>	<i>Data</i>	02/05/2018	<i>Firma</i>	Legale Rappresentante
---------------------	-------------	------------	--------------	-----------------------

<b>Stato delle revisioni</b>			
<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Autore</i>
00	22/05/2018	Prima emissione	Dr. Paolo Baroncini

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 1 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

## Sommario

<b>Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata di Pisa</b> .....	<b>1</b>
<b>Regolamento privacy</b> .....	<b>1</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>Art.1 OGGETTO</b> .....	<b>4</b>
<b>Art.2 FINALITÀ</b> .....	<b>4</b>
<b>Art.3 SENSIBILIZZAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>Art.4 TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b> .....	<b>4</b>
<b>Art.5 RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>5</b>
<b>Art.6 RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO</b> .....	<b>7</b>
<b>Art.7 AUTORIZZATI INTERNI DEL TRATTAMENTO</b> .....	<b>7</b>
<b>Art.8 AUTORIZZATI ESTERNI DEL TRATTAMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>ART.9 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ ED AMBITI DI COMPETENZA</b> .....	<b>8</b>
<b>ART.10 AMMINISTRATORE DI SISTEMA</b> .....	<b>9</b>
<b>Art.11 DATA PROTECTION OFFICER (DPO)</b> .....	<b>9</b>
<b>Art.12 I DATI TRATTATI</b> .....	<b>11</b>
<b>Art.13 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>12</b>
<b>Art.14 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>13</b>
<b>Art.15 IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI</b> .....	<b>15</b>
<b>Art.16 IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI ALLA SALUTE</b> .....	<b>16</b>
<b>Art.17 IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA</b> .....	<b>16</b>
<b>Art.18 NOTIFICAZIONE</b> .....	<b>16</b>
<b>Art.19 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO</b> .....	<b>16</b>
<b>Art.20 VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI</b> .....	<b>17</b>
<b>Art.21 CONSULTAZIONE PREVENTIVA</b> .....	<b>17</b>
<b>Art.22 INFORMATIVA</b> .....	<b>18</b>
<b>Art.23 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	<b>18</b>
<b>Art.24 COMUNICAZIONE DI DATI SANITARI ALL'INTERESSATO</b> .....	<b>19</b>
<b>Art.25 COMUNICAZIONI E NOTIZIE SULLO STATO DI SALUTE DEGLI UTENTI</b> .....	<b>19</b>
<b>Art.26 ACCESSO ALLE LISTE DI ATTESA</b> .....	<b>19</b>
<b>Art.27 PROCEDURE ORGANIZZATIVE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA IN AMBIENTE SANITARIO</b> .....	<b>20</b>
<b>Art.28 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA</b> .....	<b>20</b>
<b>Art.29 RINVIO A PREVISIONI DI NORMATIVA SPECIALE</b> .....	<b>20</b>
<b>Art.30 CARTELLA CLINICA</b> .....	<b>20</b>

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 2 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

<b>Art.31 RICOVERO IN OSPEDALE.....</b>	<b>22</b>
<b>Art.32 RITIRO DEI REFERTI O ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI SANITARI.....</b>	<b>22</b>
<b>Art.33 VIDEOSORVEGLIANZA .....</b>	<b>22</b>
<b>Art.34 DIRITTI DELL'INTERESSATO.....</b>	<b>22</b>
<b>Art.35 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO.....</b>	<b>23</b>
<b>Art.36 INDAGINI DIFENSIVE .....</b>	<b>24</b>
<b>Art.37 FORMAZIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>24</b>
<b>Art.38 MISURE DI SICUREZZA.....</b>	<b>24</b>
<b>Art.39 MODULISTICA.....</b>	<b>25</b>
<b>Art.40 RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY.</b>	<b>25</b>
<b>Art.41 COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>25</b>
<b>Art.42 TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI .....</b>	<b>26</b>
<b>Art.43 NORMA FINALE.....</b>	<b>26</b>

## INTRODUZIONE

*Il presente Regolamento sulla privacy è uno strumento di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il cosiddetto "Codice sulla privacy") e del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.*

*Il presente aggiornamento del precedente Regolamento aziendale sulla Privacy si è reso necessario per recepire in un unico testo l'intera normativa in tema di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196 del 30/06/2003, regolamenti e codici deontologici succeduti negli ultimi anni, direttive e linee guida del Garante, Direttive dell'UE 2000/58 (sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche, il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.lgs. n. 101/2018.*

*Il Regolamento è sottoposto ad aggiornamento periodico, in linea con le novità normative, giurisprudenziali e con le pronunce del Garante privacy.*

*Dall'esame della materia emerge come sia, oramai, imprescindibile un cambiamento di mentalità che porti alla piena tutela della privacy, da considerare non solo come un oneroso rispetto di adempimenti burocratici, ma, soprattutto, come garanzia, per il cittadino che si rivolge alle strutture sanitarie, di una riservatezza totale dal punto di vista reale e sostanziale.*

*Il diritto alla privacy è un vero e proprio diritto inviolabile della persona che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità.*

*Per questi motivi la cultura della privacy necessita di crescere e rafforzarsi, principalmente fra gli operatori della sanità, perché solo con la conoscenza minima dei principi fondamentali che stanno alla base della vigente normativa potranno essere adottati correttamente tutti gli adempimenti di legge, nel trattamento di dati di competenza, con la consapevolezza di non affrontare un inutile gravame, bensì di contribuire concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con l'Utenza.*

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 3 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

## Art.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina all'interno delle strutture socio sanitarie della Congregazione Suore infermiere dell'Addolorata di Pisa, la tutela delle persone e degli altri soggetti in ordine al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto Legislativo del 30/06/2003, n.196.

Il presente regolamento aziendale viene redatto in conformità all'emanazione della nuova normativa sovranazionale, il Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

## Art.2 FINALITÀ

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o della loro residenza.

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. "Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano"(art. 8, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'UE)

## Art.3 SENSIBILIZZAZIONE

L'Azienda sostiene e promuove, al suo interno, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare il pieno rispetto del diritto alla riservatezza e migliorare la qualità del servizio offerto all'Utenza.

A tal riguardo uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione è l'attività formativa del personale aziendale e l'attività informativa diretta a tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda. Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento, al momento dell'ingresso in servizio è data a ogni dipendente una specifica comunicazione con i riferimenti per l'acquisizione del presente Regolamento, pubblicato sulla rete interna (Directory "INFO") e sui siti aziendali delle case di cura, contenente tutti i principi fondamentali della materia, esposti in maniera semplice, chiara e puntuale.

Il dipendente si impegna a scaricare copia, prenderne visione ed attenersi alle sue prescrizioni.

## Art.4 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il "Titolare" del trattamento dei dati personali è la persona fisica, giuridica, la Pubblica Amministrazione, e qualsiasi altro Ente, Associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, compreso il profilo della sicurezza

"Trattamento": qualunque operazione effettuata con o senza l'ausilio di strumenti elettronici concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati (Regolamento UE art.4).

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Codice è la Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata di Pisa, Partita IVA 00245750500 rappresentata dal legale rappresentante Suor Daniela al secolo Daniela Sabatino nata a San Marco in Lamis (FG) il 03/02/1940 codice fiscale SBTCST40B43H895Z, con sede in Pisa, Via Sant'Antonio, 75.

Il Titolare, provvede a:

- a) Effettuare trattamenti di dati personali in maniera conforme alla disciplina vigente in materia di privacy.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 4 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata Pisa, Via Sant'Antonio, 75

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

- b) a nominare con proprio atto gli incaricati (definiti anche autorizzati o addetti), i responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR ed eventualmente il designato ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2008, impartendo ad essi, per la corretta gestione e tutela dei dati personali, i compiti e le necessarie istruzioni, in relazione all'informativa agli interessati, alla tipologia dei dati da trattare, alle condizioni normative previste per il trattamento dei dati, alle modalità di raccolta, comunicazione e diffusione dei dati, all'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli art. 12-22 GDPR, all'adozione delle misure di sicurezza per la conservazione, protezione e sicurezza dei dati, all'eventuale uso di apparecchiature di videosorveglianza;
- c) a nominare il Responsabile della protezione dei dati (definito, in inglese, Data Protection Officer-DPO) e l'amministratore di sistema;

il Titolare è altresì obbligato a mettere in atto entro il 25 maggio 2018, e successivamente in modo costante, "misure tecniche e organizzative adeguate" che devono essere costantemente, verificate, monitorate ed aggiornate, ove necessario, "per garantire, ed essere in grado di dimostrare" che il trattamento è sempre effettuato in modalità conforme al Regolamento.

Titolare è chiamato a dimostrare che i trattamenti sono coerenti con il disposto del GDPR, a pianificare e mettere in atto misure tecniche e organizzative per poterne comprovare l'adeguatezza, e ad attivare un modello di monitoraggio delle misure tecnico-organizzative implementate.

Tali misure di sicurezza "idonee" sono individuate dal Titolare sulla base di un'analisi specifica delle proprie caratteristiche tecnologiche, organizzative e di processo, tenuto conto delle "innovazioni tecnologiche" e delle soluzioni di sicurezza offerte dal mercato. È obbligo dotarsi degli strumenti più idonei in relazione ai mutati rischi ed all'evoluzione tecnologica della protezione dei dati.

Il Regolamento introduce ed amplifica anche i concetti di protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by Design) per cui introduce l'obbligo al Titolare di tenere un registro delle attività di trattamento svolte.

Conferma inoltre l'obbligo del Titolare della formazione e dell'autorizzazione espressa per scritto delle persone deputate al trattamento dei dati (autorizzati) che devono essere istruite in modalità dimostrabile.

Introduce l'obbligo, entro 72 ore, di notificare al Garante e, in presenza di determinati presupposti, agli interessati qualsiasi violazione di dati personali.

#### **Art.5 RESPONSABILI INTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini del presente Regolamento s'intende per Responsabile: "la persona fisica, giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro Ente, Associazione ed Organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali.

Il Titolare, in considerazione della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali delle Aziende, designa quali Responsabili del trattamento dei dati personali unicamente i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (Regolamento UE 2016/679, art. 28):

Sono individuati quali Responsabili del trattamento: **Le superiori pro tempore;**

Il Titolare del trattamento dei dati deve informare ciascun Responsabile del trattamento dei dati, così come individuato dal Regolamento, delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative vigenti. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da atto scritto che vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stabilisce la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento.

I responsabili del trattamento rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto dettato dalla normativa vigente e della mancata adozione delle misure di sicurezza.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 5 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> <b>Sezione 8</b>
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	--



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Il responsabile del trattamento deve:

1. trattare i dati personali solo su istruzione del Titolare del trattamento;
2. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
3. adottare il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri dell'Azienda previsti dal GDPR, compreso il profilo relativo alla sicurezza del trattamento così come disciplinato nell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;
4. osservare le disposizioni del presente Regolamento nonché delle specifiche istruzioni impartite dal Titolare;
5. adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni del Garante, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con particolare riguardo a tutte le disposizioni di rango speciale che comunque incidono sul trattamento dei dati, e in particolare:
  - articolo 5 della legge 5 Giugno 1990, n. 135 per la tutela della riservatezza della persona affetta da infezione da HIV;
  - legge 22 Maggio 1978, n. 194 per le comunicazioni sulle interruzioni di gravidanza;
  - articoli 120 e 121 del DPR 9 Ottobre 1990, n. 309 in materia di tossicodipendenze;
  - articoli 5 e 5-bis del decreto legge 17 Febbraio 1998, n.23, convertito nella legge 8 Aprile 1998, n.94, in materia di sperimentazione clinica in campo oncologico;
  - articolo 734-bis c.p. concernente il divieto di divulgazione non consentita dell'immagine delle persone offese da atti di violenza sessuale.
6. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato per quanto previsto nella normativa vigente;
7. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679 (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
8. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento;
9. contribuire alle attività di verifica del rispetto del regolamento, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il responsabile interno per il trattamento dei dati personali, nell'espletamento della sua funzione, collabora con il DPO al fine di:

- a) Comunicare tempestivamente, l'inizio di ogni nuovo trattamento, la cessazione o la modifica dei trattamenti in atto, nonché ogni notizia rilevante ai fini dell'osservanza degli obblighi dettati dagli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679 riguardanti: l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; la notificazione di una violazione dei dati personali al Garante privacy; la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; la redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; la consultazione preventiva;
- b) predisporre le informative previste e verificarne il rispetto e fornire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro dei trattamenti;

<b>Edizione:</b> <b>1</b>	<b>Revisione:</b> <b>0</b>	<b>Data:</b> <b>02/05/2018</b>	<b>Pagina 6 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> <b>Sezione 8</b>
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

*Pisa, Via Sant'Antonio, 75*

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

- c) designare gli autorizzati al trattamento, e fornire loro specifiche istruzioni;
- d) rispondere alle istanze degli interessati secondo quanto stabilito dal Codice e stabilire modalità organizzative volte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato e la valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco;
- e) Segnala al Titolare ogni modifica all'interno delle strutture organizzative dell'azienda o all'esterno (nuovi soggetti interni o esterni che trattano dati, nuovi trattamenti);
- f) garantisce che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati dell'Azienda siano applicate all'interno dell'Azienda stessa ed all'esterno, qualora agli stessi vi sia accesso da parte di soggetti terzi quali Responsabili esterni del trattamento;
- g) informa il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza dell'avvenuta violazione dei dati personali.

### **Art.6 RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO**

Tutti i soggetti esterni che per svolgere la propria attività sulla base di convenzione/contratto con l'Azienda, effettuano operazioni di trattamento sui dati dell'Azienda, per conto e nell'interesse della stessa, per finalità connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono nominati "Responsabili esterni" del trattamento, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29, primo comma, del GDPR (esperienza, capacità ed affidabilità).

I Responsabili esterni hanno l'obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- rispettare le misure di sicurezza previste dal GDPR sulla privacy e adottare tutte le misure che siano idonee a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- nominare al loro interno i soggetti autorizzati al trattamento;
- garantire che i dati trattati siano portati a conoscenza soltanto del personale autorizzato al trattamento;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e sanitaria, dei Pazienti esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento;
- specificare i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti;
- comunicare le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata comunicazione al Titolare, dell'atto di nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'Azienda, il Responsabile esterno del trattamento.

La designazione del Responsabile esterno viene effettuata mediante "atto di nomina" da parte del Titolare del trattamento da allegare agli accordi, convenzioni o contratti che prevedono l'affidamento di trattamenti di dati personali esternamente all'Azienda.

L'accettazione della nomina e l'impegno a rispettare le disposizioni del presente Regolamento è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridico fra le parti.

Entro 30 giorni dalla stipula di contratti, accordo o convenzione la struttura che ha stipulato l'accordo deve trasmettere al Referente privacy copia dell'atto di nomina del Responsabile esterno controfirmato per accettazione.

### **Art.7 AUTORIZZATI INTERNI DEL TRATTAMENTO**

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 7 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> <b>Sezione 8</b>
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	--



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

"Gli autorizzati" del trattamento sono le persone fisiche, dipendenti o collaboratori delle strutture sanitarie e amministrative, designati dal Responsabile, incaricati di svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali di sua competenza con l'indicazione dei compiti, dell'ambito di trattamento consentito, e delle modalità.

Ogni dipendente / collaboratore preposto ad un determinato servizio che è tenuto ad effettuare operazioni tecniche di trattamento è da considerare, a tutti gli effetti, "autorizzato" ai sensi dell'art. 30 del Codice sulla privacy.

La designazione dell'autorizzato al trattamento dei dati personali è di competenza del Responsabile del trattamento; la nomina è effettuata per iscritto e individua puntualmente i compiti spettanti all'incaricato e le modalità cui deve attenersi per l'espletamento degli stessi e l'ambito del trattamento consentito.

L'autorizzato collabora con il Titolare ed il Responsabile segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo.

In particolare, l'Incaricato deve assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
- trattati in modo tale che venga ad essere garantita un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure organizzative e tecniche adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

L'autorizzato è tenuto alla completa riservatezza sui dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento della sua attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal Titolare e dal Responsabile, nei soli casi previsti dalla legge e/o nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.

Gli autorizzati devono ricevere idonee ed analitiche istruzioni, anche per gruppi omogenei di funzioni, riguardo le attività sui dati affidate (inserimento, aggiornamento, cancellazione, ecc.) e gli adempimenti a cui sono tenuti.

#### **Art.8 AUTORIZZATI ESTERNI DEL TRATTAMENTO**

Tutti coloro che svolgono un'attività di trattamento dei dati, pur non essendo dipendenti dell'Azienda, devono essere incaricati tramite una lettera di nomina come autorizzati esterni (es. tirocinanti o incaricati nominati dal Responsabile esterno).

Questi ultimi sono soggetti agli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti gli autorizzati, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di autorizzati esterni, l'accesso ai dati deve essere limitato, con particolare rigore, ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi all'espletamento dell'attività.

La designazione viene effettuata da parte del Responsabile (interno o esterno) mediante "atto di nomina" scritto.

#### **ART.9 MATRICE DELLE RESPONSABILITA' ED AMBITI DI COMPETENZA**

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 8 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---





Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione  
 Procedure  
 Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Soggetto	Profilo	Limiti di accesso	Note
Responsabile	Superiora pro tempore (r-S)	Accede a tutti i dati	Comuni, Sensibili, economici e fiscali
Responsabile esterno	r-1	Accede ai dati economici	Comuni, Sensibili, economici e fiscali
	r-2	Accede ai dati sanitari	Comuni, Sensibili
	r-3	Accede ai dati sanitari ed economici	Comuni, Sensibili, economici e fiscali
Autorizzato interno	i-A	Accede a tutti i dati	Comuni, Sensibili, economici, fiscali e videosorveglianza
	i-B	Accede ai dati economici	Comuni, Economici e fiscali
	i-D	Accede ai dati sanitari	Comuni, Sensibili
Autorizzati esterni	i-C	Accede ai dati sanitari	Comuni, Sensibili

#### ART.10 AMMINISTRATORE DI SISTEMA

L'amministratore di sistema sovrintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotata l'Azienda attraverso Aziende specificatamente autorizzate e contrattualizzate.

L'amministratore di sistema sovrintende l'attività, quali: il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al Titolare del trattamento un documento di valutazione del rischio informatico.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, gli amministratori di sistema devono adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili, verificabile la loro integrità e adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere il riferimento temporale e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo congruo, non inferiore ai sei mesi.

La nomina dell'amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e in terna di sicurezza. La designazione dell'amministratore di sistema è individuale e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Secondo la normativa vigente, l'operato degli amministratori di sistema deve essere verificato, con cadenza annuale, da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure tecnico-organizzative e di sicurezza attivate rispetto all'attività di trattamento dei dati personali.

#### Art.11 DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

(Regolamento UE 2016/679 artt. 37,38 e 39)

Il Titolare del trattamento designa il Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) quando:

1. il trattamento è effettuato da un organismo pubblico;
2. le attività del Titolare consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio sistematico;
3. le attività del Titolare consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 9 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

personali.

Il DPO deve essere in possesso di:

- a) un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali;
- b) deve adempiere alle sue funzioni in totale indipendenza e in assenza di conflitti di interesse;
- c) operare alle dipendenze del titolare del trattamento oppure sulla base di un contratto di servizio.

Il DPO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti.

Il Titolare del trattamento mette a disposizione del DPO le risorse necessarie per adempiere ai suoi compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti.

Il DPO svolge i seguenti compiti:

- a) informa e fornisce consulenze al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento dei dati in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati;
- b) verifica l'attuazione e l'applicazione della normativa vigente in materia, nonché delle politiche del Titolare o del responsabile del trattamento relative alla protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
- c) fornisce, qualora venga richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglia i relativi adempimenti;
- d) funge da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti;
- e) funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento dei dati, tra cui la consultazione preventiva, di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Viene designato un unico DPO per tutte le strutture della Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata i cui compiti sono svolti attraverso un team "commissione rischio clinico & privacy" la cui composizione è esplicitata nella procedura 7.2.3.6, rimanendo comunque il DPO l'unico referente verso l'Autorità Garante.

Il DPO rappresenterà la normativa all'interno dell'organizzazione agendo come esperto e come stimolatore di comportamenti virtuosi verso le Superiori pro tempore parimenti rappresenterà la Congregazione verso l'Autorità.

Il DPO è una figura di garanzia che opera in autonomia e non riceve alcuna istruzione dal Titolare o Responsabile che lo ha designato per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Nell'ambito della sua attività s'interfaccia con il Titolare /Responsabile, con gli interessati, con i dipendenti e con l'Autorità Garante.



- **Il Titolare** designa il DPO e gli fornisce le risorse necessarie ad assolvere i compiti assegnati.
- **Gli interessati** possono contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti.
- Il DPO, per quanto riguarda l'interazione con **dipendenti e collaboratori**, vigila sull'osservanza della norma in merito all'attribuzione e responsabilità dei ruoli
- Il DPO funge da punto di contatto per l'Autorità per le questioni connesse al trattamento e per rispondere ad eventuali richieste del **Garante**.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 10 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Tra i principali compiti rientra quello della sorveglianza e l'osservanza del regolamento nonché quello di fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento.

I dati del DPO e la sua reperibilità devono essere inseriti nelle informative cartacee e/o elettroniche.

Molto ampio è l'ambito all'interno del quale il team svolge attività di informazione, consulenza e supporto all'organizzazione e alle sue figure apicali. Nell'esecuzione dei propri compiti, il DPO "considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo" (Reg. art. 39, comma 2). È quindi di supporto al Titolare e/ o al Responsabile nello svolgimento di alcune attività di grande importanza e delicatezza per l'organizzazione:

- la gestione del rischio,
- la valutazione d'impatto,
- la compilazione e manutenzione del Registro dei trattamenti,
- la gestione delle violazioni o degli incidenti che coinvolgono i dati personali.

Si occupa inoltre, interagendo con le funzioni organizzative di volta in volta coinvolte,

- di verificare i contratti con fornitori e/ o clienti,
- del piano di formazione interno,
- della supervisione degli atti di nomina e di delega,
- del supporto delle attività di audit,
- della redazione/ revisione di politiche, processi e procedure relative al trattamento dei dati personali effettuate dall'organizzazione.

## **Art.12 I DATI TRATTATI**

L'Azienda nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali tratta, in modo anche automatizzato (totalmente o parzialmente), le seguenti categorie di dati relativi agli utenti, pazienti e congiunti dei pazienti e dipendenti:

1. Dati personali comuni
2. Dati sensibili e giudiziari
3. Dati sensibili relativi alla salute
4. Dati del personale dipendente e convenzionato dell'Azienda

Dato Personale: rappresenta qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, anche indirettamente, attraverso un'identificazione personale "come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un'identificazione online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 RUE 2016/679);

Dato Sensibile: definito anche dato "particolare" è il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato. Sono equiparati ai dati sensibili / particolari anche i dati biometrici.

Dato sensibile relativo alla salute: si intendono i dati personali riguardanti la salute fisica o mentale di una persona fisica, comprese le prestazioni di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative allo stato di salute. (art. 4 RUE 2016/679)

L'elenco è tassativamente formulato dal Codice e non può essere ampliato anche di fronte al carattere di riservatezza o di particolare rilevanza che un soggetto, o il senso comune, può attribuire

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 11 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

ad altre tipologie di dati (es. reddito).

Dato Giudiziario: è il dato personale idoneo a rivelare i provvedimenti giudiziari penali ed amministrativi in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c. p. p.

Il trattamento dei dati sensibili e, in particolar modo, dei dati sanitari e dei dati giudiziari, è sottoposto ad una tutela particolarmente rigorosa in base ai principi dal regolamento UE 679/2016 (Art. 9 e 10) e dagli articoli 2 septies e 2 octies del D.lgs. 101/2018.

### **Art.13 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti cioè limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("principio di minimizzazione dei dati");
- d) esatti e, se necessario, aggiornati: devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza");
- g) configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in un caso di necessità ("principio di necessità");
- h) il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (art. 5 e 6, del Regolamento UE 2016/679):
  - l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  - il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
  - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 12 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

- i) per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili/particolari (art. 9 del Regolamento UE 2016/679), sussiste un divieto generale (paragrafo 1), a meno che ricorrano i presupposti elencati al paragrafo 2, ossia:
- l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
  - il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
  - il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
  - il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
  - il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
  - il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
  - il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
  - il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
  - il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 - dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679;
  - il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
  - il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

#### Art.14 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 13 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Con l'espressione "trattamento", ai sensi del regolamento UE 679/2016 deve intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il trattamento dei dati personali è esercitabile solo da parte del Titolare del trattamento, dei responsabili e degli autorizzati. Non è consentito il trattamento da parte di persone non autorizzate. Il trattamento dei dati personali raccolti direttamente dall'Azienda o pervenuti in via indiretta da altri soggetti è effettuato sia con strumenti elettronici che senza l'ausilio degli strumenti stessi.

Il trattamento di dati personali anche sensibili comunicati dall'interessato direttamente o eventualmente raccolti presso le strutture socio - sanitarie della Congregazione Suore Infermiere dell'Addolorata dallo stesso e per le finalità di trattamento legate alle cure o alla ricerca scientifica e alla didattica che siano strettamente necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il trattamento è effettuato nel rispetto degli articoli 5, 6, 9, 25, 32 del Regolamento UE 2016/679 e di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento si considera lecito nelle specifiche ipotesi disciplinate nell'art. 6, primo paragrafo, ed art. 9, secondo paragrafo, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento si considera lecito nelle specifiche ipotesi disciplinate nell'art. 6, primo paragrafo del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali ordinari è effettuato dall'Azienda, Ente Morale di Diritto Pontificio dotato di personalità giuridica di diritto privato, ed è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali pertanto è finalizzato all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, allo svolgimento degli adempimenti amministrativi-contabili e alle attività di organizzazione e di controllo a supporto dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, con particolare riguardo alle attività di:

- diagnostica strumentale e di laboratorio;
- ricovero ordinario e in Day Surgery;
- ricovero in regime residenziale e semiresidenziale;
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- attività o servizi socio-assistenziali;
- elaborazione statistica, epidemiologica;
- controllo della salute dei lavoratori che operano all'interno delle Aziende.

L'azienda effettua, altresì, i trattamenti di dati personali previsti da norme legislative e regolamentari riguardanti:

- la gestione del personale dipendente, e collaboratore, quali quelli necessari al rapporto di lavoro, alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli stessi o richiesti ai fini fiscali e previdenziali o dati di natura bancaria personali, ivi comprese le procedure di assunzione; ovvero inerenti i rapporti con gli Enti previdenziali ed Assistenziali o dati giudiziari del personale dipendente o l'adesione ad organizzazioni sindacali.
- la gestione dei soggetti, che intrattengono rapporti giuridici con l'Azienda, diversi dal rapporto di lavoro dipendente e che operano a qualsiasi titolo all'interno dell'Azienda stessa, ivi compresi gli specializzandi, gli allievi e i docenti di corsi, i tirocinanti, i volontari;
- la gestione dei rapporti con i consulenti, i fornitori per l'approvvigionamento di beni e di servizi nonché con le imprese per l'esecuzione di opere edilizie e di interventi di manutenzione;
- la gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica e gli altri soggetti pubblici competenti,

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 14 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

per le attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti nonché la trasmissione alle ASL, Regione o Ministero della Salute dei flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero ai sensi del D.P.R. n.380 del 27/10/2000.

- dati sensibili di terzi, forniti dai pazienti o acquisiti per l'espletamento degli incarichi affidati alla struttura sanitaria o sociale, idonei a rivelare lo stato di salute sensibili
- dati personali acquisiti tramite le riprese effettuate mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione di immagini ai fini di sicurezza e tutela del patrimonio e del monitoraggio degli accessi

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, in collaborazione con i responsabili, al censimento e all'aggiornamento di tutti i trattamenti di dati personali effettuati.

È compito del Responsabile del trattamento dei dati effettuare la valutazione periodica della non eccedenza dei dati trattati.

Le modalità del trattamento sono indicate negli articoli 25 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali viene effettuato nel pieno rispetto dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679.

La comunicazione dei dati comuni trattati dall'Azienda ai soggetti pubblici può avvenire solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati comuni possono essere comunicati a soggetti privati o a enti pubblici economici solo se è consentito dalla norma di legge o regolamento.

I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e in seguito trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità ("limitazione della finalità");
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono stati trattati ("minimizzazione dei dati");
- esatti, e se necessario, aggiornati ("esattezza");
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti ("pertinenza, completezza");
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure e tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dai danni accidentali ("integrità e riservatezza");
- il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei sopracitati principi e deve essere in grado di provarlo ("responsabilizzazione").

#### **Art.15 ILTRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

L'Azienda può trattare i dati sensibili, che non siano di natura sanitaria, solo quando il trattamento è autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono ivi specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e l'indicazione del perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico.

L'Azienda può trattare i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali mediante il trattamento di dati anonimi.

Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non deve essere richiesto il consenso dell'interessato, né l'eventuale acquisizione del consenso serve a sanare un trattamento effettuato senza i presupposti di legge.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 15 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

In ogni ipotesi di trattamento dei dati sensibili e giudiziari occorre verificare, sia preliminarmente sia durante il trattamento, che i dati trattati siano indispensabili per svolgere le attività istituzionali e non sia possibile utilizzare solo dati anonimi.

Tale trattamento deve essere effettuato con modalità volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

#### **Art.16 IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI ALLA SALUTE**

L'Azienda, in quanto organismo socio-sanitario accreditato e convenzionato con il SSN, può trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, in particolare di quanto disposto dall'art. 9, p. 2, lett. g) e h) del medesimo.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

#### **Art.17 II TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA**

L'Azienda tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come specificato dall'art. 9, p. 2, lett. b) del Regolamento UE 2016/679.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Azienda è predisposta apposita informativa.

Secondo la normativa vigente, l'Azienda adotta le massime cautele nel trattamento di informazioni personali del proprio dipendente che siano idonee a rivelare lo stato di salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica. Il trattamento dei dati sensibili del dipendente, da parte del datore di lavoro, deve avvenire secondo i principi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali, e quando non si possa prescindere dall'utilizzo dei dati giudiziari e sensibili, di trattare solo le informazioni che si rivelino indispensabili per la gestione del rapporto di lavoro.

L'Azienda, nel trattamento dei dati sensibili relativi alla salute dei propri dipendenti, deve rispettare i principi di necessità e indispensabilità.

L'Azienda assolve agli obblighi di legge in materia di trasparenza con la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi al personale dipendente e/o con contratto di collaborazione.

#### **Art.18 NOTIFICAZIONE e DATA BREACH**

(art. 33 Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dei principi descritti dal Regolamento UE 2016/679, eventuali comunicazioni al Garante vanno effettuate non tanto in sede preliminare bensì a posteriori, sia nel caso in cui da una valutazione di impatto emergano particolari rischi nel trattamento di dati personali da effettuare, sia nel caso in cui venga commessa una violazione di dati personali atta a produrre danni significativi all'interessato. In quest'ultimo caso la notifica va effettuata entro 72 ore dal momento in cui la violazione emerge. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 34 del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione della violazione va effettuata anche direttamente all'interessato

#### **Art.19 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

(art. 30 Regolamento UE 2016/679)

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 16 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---





Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Il Titolare del trattamento e ciascun responsabile del trattamento devono istituire un registro, in forma scritta, delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, che deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione delle autorità di controllo. Per ciascun trattamento, indicato nel registro, deve corrispondere l'individuazione del responsabile. Tale registro contiene alcune informazioni:

- a) Il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento, del responsabile per la protezione dei dati, dei Responsabili esterni e degli incaricati;
- b) Le finalità del trattamento;
- c) Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali;
- d) Le categorie dei trattamenti effettuati;
- e) Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati;
- f) L'indicazione delle cautele specifiche, a cui ciascun responsabile deve attendere in modo che siano appropriate rispetto ai trattamenti verso cui dovrà rispondere;
- g) Eventuale possibilità di trasferimenti di dati all'estero;
- h) Una descrizione generale delle misure di sicurezza generiche e specifiche così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei dati personali;
- i) Indicazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati.

#### **Art.20 VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

(Regolamento UE 2016/679 art. 35)

La valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali deve essere realizzata, prima di procedere al trattamento, dal titolare del trattamento quando un tipo di trattamento, considerata la natura, il contesto, le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento, nello svolgere l'attività di valutazione, si consulta con il responsabile della protezione dei dati.

Prioritariamente deve essere definito dal Titolare del trattamento l'elenco delle tipologie di trattamenti soggette al requisito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

La valutazione deve contenere almeno:

- Una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- Una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- Una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- Le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento, il titolare del trattamento, se necessario, procede a un riesame della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

#### **Art.21 CONSULTAZIONE PREVENTIVA**

(Regolamento UE 2016/679 art. 36)

Il Titolare, prima di procedere al trattamento dei dati, consulta, per il tramite del Data Protection Officer, il Garante privacy qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati abbia evidenziato che il trattamento potrebbe presentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 17 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

## Art.22 INFORMATIVA

Il responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati personali, è tenuto a fornire all'interessato, avvalendosi del personale incaricato, l'informativa prevista nell'art 13 del Regolamento U.E. 679/2016.

Le modalità per fornire l'informativa l'interessato sono definite d'intesa con i responsabili del trattamento. L'informativa è fornita per iscritto, mediante idonei strumenti:

- a) attraverso appositi moduli da consegnare agli interessati. Nel modulo sono indicati i soggetti a cui l'utente può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni ed esercitare i propri diritti, anche al fine di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili;
- b) avvisi agevolmente visibili dal pubblico, posti nei locali di accesso delle strutture dell'Azienda, nelle sale d'attesa e in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet dell'Azienda;
- c) apposita avvertenza inserita nei contratti o nelle lettere di affidamento al servizio del personale dipendente, del personale medico convenzionato, dei soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, dei tirocinanti, dei volontari, ecc.

L'informativa contiene:

- a) le finalità e le modalità del trattamento;
- b) l'indicazione della natura facoltativa del conferimento dei dati;
- c) l'indicazione dei soggetti titolari, responsabili e autorizzati del trattamento;
- d) il trattamento dei dati in casi particolari;
- e) l'indicazione dei diritti dell'utente;
- f) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Azienda/convenzionato è predisposta apposita informativa.

## Art.23 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Nei trattamenti dei dati personali o sensibili, effettuati per il perseguimento di finalità della salute dell'interessato, l'Azienda organizza modalità atte a facilitare la resa dell'informativa privacy secondo le indicazioni contenute nell'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. Quando risulta necessario raccogliere il consenso, questo deve avere le caratteristiche di cui all'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.

In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato, emergenza sanitaria, rischio grave e imminente per la salute dell'interessato, le informazioni possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, a chi esercita legalmente la potestà, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente.

Il consenso deve essere reso, da parte dell'interessato, attraverso la compilazione dell'apposito modulo previa consegna e presa d'atto dell'apposita informativa. La manifestazione del consenso, ad opera dell'interessato, sarà valida ed efficace fino alla revoca dello stesso. Il consenso è validamente prestato al ricorrere di determinate caratteristiche, ovvero sia reso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. Il consenso viene registrato nell'anagrafe informatica.

Il consenso è libero, autonomo e distinto in base alla specifica finalità per cui è richiesto.

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è accordato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 18 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Il consenso ai sensi della normativa sulla privacy non deve essere confuso con il "consenso informato" necessario per poter sottoporre un paziente ad un determinato trattamento sanitario. In quest'ultima ipotesi, infatti, il paziente viene informato sul percorso diagnostico-terapeutico che gli viene proposto per poter decidere se sottoporsi a determinati accertamenti diagnostici, o trattamenti terapeutici, farmacologici o chirurgici.

#### **Art.24 COMUNICAZIONE DI DATI SANITARI ALL'INTERESSATO**

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti:

- all'interessato;
- ad un soggetto appositamente delegato per iscritto dall'interessato.

In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato:

- a chi esercita legalmente la potestà; in caso di minore è necessario acquisire nuovamente il consenso del diretto interessato al raggiungimento della maggiore età;
- a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

#### **Art.25 COMUNICAZIONI E NOTIZIE SULLO STATO DI SALUTE DEGLI UTENTI**

Le comunicazioni e le informazioni sulle specifiche patologie dell'interessato possono essere rese a quest'ultimo solo per il tramite del medico della struttura sanitaria competente, ovvero per il tramite del medico di fiducia dell'interessato o del medico che ha prescritto il ricovero o gli accertamenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali può autorizzare per iscritto gli esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici che, nell'esercizio dei propri compiti, intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato. L'autorizzazione è disposta in sede di designazione dei predetti esercenti quali autorizzati al trattamento dei dati e ne individua i limiti, le modalità e le cautele.

Nel caso l'interessato si trovi in stato di impossibilità fisica, di incapacità di agire, di incapacità di intendere e di volere, le comunicazioni e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese, quando non sono reperibili parenti prossimi, a chi dimostri, anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di esercitare legalmente la potestà ovvero di essere un prossimo congiunto, un familiare, un convivente, o, in loro assenza, il responsabile della struttura presso cui dimora.

Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rese anche a familiari dell'interessato o a terzi, durante il suo ricovero soltanto previo consenso scritto dell'interessato stesso, da acquisire preventivamente con apposito modello.

Le cartelle cliniche, i referti concernenti le prestazioni diagnostiche, le relazioni e le schede sanitarie, le certificazioni rilasciate da organismi sanitari, nonché qualsiasi altro documento contenente dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, sottoscritti dalle persone competenti, in relazione alla vigente normativa e agli atti di organizzazione aziendale, e redatti in forma intelligibile per l'interessato, sono consegnati in busta chiusa al medesimo ovvero a persona da lui delegata per iscritto, munita di documento di riconoscimento proprio e, anche in fotocopia, del delegante.

#### **Art.26 ACCESSO ALLE LISTE DI ATTESA**

La normativa vigente prevede che l'interessato ha il diritto di conoscere, anche tramite un proprio delegato da identificarsi, il numero di posizione che occupa nelle liste delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio, dei ricoveri ospedalieri e nelle altre liste di attesa, ma non può essere messo a conoscenza dei nominativi delle persone che lo precedono o che lo

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 19 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> <b>Sezione 8</b>
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

seguono nell'elenco.

Fuori dei casi di cui al primo comma, le informazioni sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa sono fornite ai soggetti che vi abbiano interesse, a norma della legge 7 Agosto 1990, n. 241, con la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone.

### **Art.27 PROCEDURE ORGANIZZATIVE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA IN AMBIENTE SANITARIO**

Presso tutti i presidi della Congregazione, a cura del responsabile della struttura, sono adottate procedure, quali l'adozione di opportuna segnaletica per delimitare le distanze di cortesia, atte a garantire la riservatezza degli utenti in occasione di richiesta o fruizione di prestazioni sanitarie (prenotazioni, esami diagnostici, visite mediche, certificazioni, etc.) o amministrative (rimborsi, indennità, ecc.).

Nel sale di attesa i pazienti non possono essere chiamati per nome.

I dirigenti delle strutture nonché i responsabili dei trattamenti sono tenuti ad adottare idonee misure atte a garantire che le informazioni sanitarie personali rese agli utenti verbalmente o tramite supporto cartaceo (documenti sanitari), non siano accessibili o percepibili da parte di terzi non espressamente autorizzati dagli interessati.

Le strutture sanitarie possono fornire informazioni sui degenti, anche tramite il centralino telefonico, relativamente alla loro ubicazione, ovvero sulla presenza in ospedale e la loro collocazione all'interno della struttura previo comunque del consenso dell'interessato che dovrà indicare eventualmente anche i soggetti ai quali possono essere date le informazioni.

Non possono essere esposti al pubblico, nei reparti o in altri locali, nominativi dei pazienti ricoverati.

### **Art.28 PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA**

Non è consentita la diffusione online di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità, handicap fisici e/o psichici.

Nel caso in cui un documento, soggetto a pubblicazione, riporti le informazioni di carattere sensibile o giudiziario dell'interessato, questo deve essere anonimizzato attraverso l'oscuramento totale del nominativo e delle altre informazioni.

### **Art.29 RINVIO A PREVISIONI DI NORMATIVA SPECIALE**

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione, senza giusta causa, e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

### **Art.30 CARTELLA CLINICA**

Il Responsabile dell'Unità operativa che ha in carico il paziente risponde della regolarità nella redazione della Cartella clinica; essa deve essere conclusa con la diagnosi di dimissione e firmata dal Responsabile sopracitato o da un suo collaboratore a ciò appositamente delegato. La cartella clinica è un atto pubblico di fede privilegiata che deve essere conservata per un periodo di tempo illimitato.

La compilazione delle cartelle cliniche deve garantire la comprensibilità dei dati in modo che siano distinti i dati relativi al Paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 20 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Nel caso di decesso dell'interessato il richiedente può accedere ai dati personali presenti nella cartella clinica qualora dimostri di agire a tutela del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'accesso è normalmente consentito agli eredi che autocertifichino il loro status di eredi.

Il rilascio della cartella clinica o di referti clinici o di altra documentazione sanitaria è inoltre consentito a soggetti non intestatari della documentazione stessa nei seguenti casi:

- a) richiesta da parte degli organi giudiziari;
- b) richiesta del Direttore sanitario e del legale rappresentante di altro Ospedale e Casa di cura diversi da quelli presso i quali la documentazione sanitaria è conservata, qualora il paziente si trovi in esso ricoverato e sia necessario acquisire dati utili al trattamento dello stato morboso in atto, quindi per finalità di tutela della salute e dell'incolumità fisica del paziente, dietro richiesta su carta intestata con firma del medico di reparto richiedente che dichiari anche generalità di chi ritira la documentazione;
- c) richiesta da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, previa esibizione dell'atto di nomina e di autorizzazione del giudice;
- d) I.N.A.I.L., nei casi di infortunio o di malattia professionale occorso ad un assicurato, con delega sottoscritta dall'assistito (artt. 94 e 95 del D.P.R. 3.6.1965 n. 1124; art. 5 all. A al D.M. 15.3.1991);
- e) I.N.P.S., con delega sottoscritta dall'assistito, nei casi in cui competano a questo le spese di ospedalità per i pazienti dipendenti da aziende private (artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 2316 del 1934);
- f) Prefetture per spese di ricovero ospedaliero urgente di cittadini stranieri che dichiarino lo stato di indigenza, per i quali si richiede il rimborso del costo del ricovero direttamente all'Autorità Prefettizia (Legge 17.7.1890 n. 6972; R.D. n. 99 del 5.2.1891, art. 114);
- g) richiesta da parte di persona esercente la potestà genitoriale, previa autocertificazione del relativo status;
- h) richiesta del medico di base, che ha in cura il paziente, con esplicitazione della indispensabilità di accedere a tali documenti per la tutela dell'incolumità fisica e della salute del paziente e mediante contestuale presentazione di documentazione idonea a dimostrare il consenso scritto dell'interessato;
- i) richiesta da parte del curatore della persona inabilitata, previa esibizione di documentazione probatoria e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il relativo status;
- j) dall'amministratore di sostegno previa esibizione della copia del decreto di nomina del Giudice Tutelare che certifichi il relativo status.

La cartella clinica e la documentazione socio sanitaria possono essere consultate dal personale medico della struttura, qualificato quale soggetto "autorizzato" o "Responsabile", per finalità diagnostico-terapeutiche.

La consultazione delle cartelle cliniche per finalità di ricerca scientifica o statistica può essere effettuata sulla base di un atto motivato che ne giustifichi le finalità e deve essere autorizzata dalla Direzione generale della Congregazione. In questi casi i dati dovranno essere resi anonimi o comunicati in forma aggregata con modalità che rendono non identificabili i soggetti cui si riferiscono.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 21 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

### **Art.31 RICOVERO IN OSPEDALE**

È possibile, in via generale, fornire ai parenti e conoscenti, che ne facciano richiesta, informazioni sulla presenza nelle strutture sanitarie, quali ricoverati, dei pazienti.

Soltanto nei casi in cui il paziente manifesti una volontà espressa di rifiuto a qualsiasi comunicazione risulta cogente non dare informazioni sul ricovero compresa la presenza o ubicazione..

Al momento del ricovero presso una struttura socio-sanitaria viene consegnato e fatto sottoscrivere all'interessato un apposito modulo che gli consenta di manifestare:

- a) l'eventuale rifiuto alla possibilità di comunicare ad altri soggetti la presenza nel reparto;
- b) il consenso alla comunicazione dei dati sanitari (e cioè delle condizioni di salute) dell'interessato a selezionate categorie di familiari o ad altre persone specificatamente indicate.

### **Art.32 RITIRO DEI REFERTI O ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE DATI SANITARI**

Il ritiro dei referti o altra documentazione contenente dati sullo stato di salute può essere effettuato:

- dal diretto interessato;
- da chi esercita la tutela, in caso di minore o di interdetto;
- dal delegato dell'interessato munito di delega, documento proprio e documento del delegante (anche in copia).

La consegna dei documenti deve essere effettuata in busta chiusa.

Non è possibile la comunicazione per via telefonica dei risultati delle analisi salvo situazioni di assoluta necessità e urgenza a tutela dell'incolumità fisica dell'interessato.

Risulta invece possibile, in caso di specifico consenso e con l'adozione di idonee misure di sicurezza, ricevere il referto tramite posta elettronica o, eventualmente, consultarlo telematicamente (c.d. "refertazione online").

### **Art.33 VIDEOSORVEGLIANZA**

Si rinvia a specifico Regolamento.

### **Art.34 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato è il soggetto, persona fisica, alla quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento.

L'Azienda attua tutte le misure necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679.

A tal fine la normativa europea sopracitata prevede che l'interessato, nei limiti della normativa, ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento:

1. conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e se sia in corso o meno un trattamento degli stessi e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  - origine dei dati;
  - finalità e modalità del trattamento;
  - la logica applicata e i criteri utilizzati nell'elaborazione elettronica dei dati;
  - gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
  - i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
  - periodo di conservazione dei dati personali previsto, o se non esplicitamente indicato, i criteri utilizzati per la determinazione di tale periodo.
2. ottenere una comunicazione dei dati, oggetto del trattamento, che sia concisa, trasparente, intelligibile, e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 22 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

- di informazioni destinate ai minori;
3. richiedere la rettifica/aggiornamento dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo; l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
  4. ottenere la cancellazione (diritto all'oblio) dei dati personali che lo riguardano, se trattati in violazione di legge, senza ingiustificato ritardo o quando ricorra uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in cui, il titolare del trattamento abbia reso pubblici i dati dell'interessato ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure e tecniche ragionevoli per informare i titolari del trattamento, a cui sono pervenuti i dati personali, della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Tale diritto trova alcune limitazioni nell'art. 17, terzo paragrafo, del Regolamento UE 2016/679;
  5. ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco se trattati in violazione di legge;
  6. ottenere attestazione che tali interventi sui dati sono stati portati a conoscenza (anche per il contenuto) di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
  7. Di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali quando ricorre una delle ipotesi previste nell'art. 18 alla lett. a), b), c), d) del Regolamento UE 2016/679. A seguito dell'esercizio, da parte dell'interessato, del diritto di limitazione del trattamento i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, solo con il consenso dello stesso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
  8. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile e senza limitazioni qualora: il trattamento si basi sul consenso o contratto dell'interessato e il trattamento sia automatizzato. Il diritto alla portabilità dei dati è derogabile nel caso in cui il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di un pubblico interesse o sia connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui;
  9. proporre opposizione al trattamento dei dati. A seguito dell'esercizio del diritto di opposizione, da parte dell'interessato, il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti, interessi e libertà dell'interessato;
  10. ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Qualora l'interessato faccia richiesta di ottenere più copie, il Titolare del trattamento può attribuire un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi. Se la richiesta dell'interessato perviene con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato, le informazioni saranno rese in un formato elettronico di uso comune. Il diritto dell'interessato, ad ottenere una copia dei dati personali che lo riguardano, viene contemperato con il diritto di non ledere i diritti e le libertà altrui.
  11. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 del Regolamento UE 2016/679);
  12. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 (le modalità concrete sono descritte sul sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

### **Art.35 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo precedente, si tiene conto anche di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento UE 2016/679.

La richiesta per l'esercizio dei diritti del presente Regolamento può essere fatta pervenire:

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 23 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

- a) Direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso (es. la conoscenza personale);
- b) Tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- c) Tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;
- d) In caso di persone decedute, tali diritti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
- e) Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai relativi statuti od ordinamenti.

L'interessato può presentare o inviare la richiesta di esercizio dei diritti:

- Al Titolare o Responsabile del trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;

La richiesta per l'esercizio dei diritti può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento alle informazioni che lo riguardano e non ai dati relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano.

### **Art.36 INDAGINI DIFENSIVE**

Nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di Procedura Penale, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.

Ai fini di tali indagini, il difensore può chiedere documenti in possesso dell'Azienda anche se contengono dati personali di un terzo interessato.

Il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

### **Art.37 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'Azienda organizza, nell'ambito dell'istituto di formazione continua e obbligatoria del personale, interventi di formazione e aggiornamento in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni ai dati stessi.

### **Art.38 MISURE DI SICUREZZA**

L'Azienda nel trattamento dei dati personali garantisce l'applicazione di idonee e preventive misure di sicurezza che consentono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Secondo la normativa vigente in materia, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure e tecniche organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali trattati;  
*il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti*

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 24 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---





Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

*a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;*

- b) procedure per assicurare, in modo permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) modalità per garantire il ripristino tempestivo nell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Titolare e il Responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisce sotto la loro autorità e ha accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare o dal Responsabile.

### **Art.39 MODULISTICA**

All'interno dell'Azienda sono adottati modelli uniformi di informativa che sono periodicamente aggiornati a cura del Responsabile del trattamento dei dati, in collaborazione con i responsabili.

### **Art.40 RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY**

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali è punito nei modi e con le sanzioni di natura civile amministrativa di cui agli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e di natura penale nelle ipotesi previste dagli articoli da 166 a 172 del Codice sulla privacy da parte del Garante Privacy, nonché con sanzioni di natura disciplinare. Il Titolare del trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente regolamento e a lui specificamente diretti o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare del trattamento.

Il Titolare o il Responsabile del trattamento sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, a norma del comma precedente del presente articolo.

### **Art.41 COMUNICAZIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

(art. 33 e 34 Regolamento UE 2016/679 DATA BREACH)

La comunicazione dell'avvenuta violazione dei dati personali (DATA BREACH) è effettuata dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo al DPO (Data Protection Officer).

La notifica deve:

- a) Descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) Descrivere le probabili conseguenze della violazione;
- c) Descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione.

Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato, senza ingiustificato ritardo. La comunicazione all'interessato descrive, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali. Non è richiesta la comunicazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) Il Titolare del trattamento ha messo in atto, preventivamente, delle misure e tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 25 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---



Congregazione  
Suore dell'Addolorata

- Manuale di gestione
- Procedure
- Modulistica ed extra

Pisa, Via Sant'Antonio, 75

**PROCEDURE  
QUALITA' ISO**

**9001:2015**



Congregazione Suore  
Infermiere dell'Addolorata  
di Pisa

di violazione, (ad esempio la cifratura);

- b) Il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato;
- c) La comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati; in tal caso si procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile tramite la quale gli interessati sono informati con analogia efficacia.

#### **Art.42 TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Vengono conservati per un tempo illimitato:

- 1) Registro operatorio
- 2) Registro trasfusionale
- 3) Registro stupefacenti
- 4) Registro infortuni
- 5) Cartelle cliniche

Vengono conservati per 20 anni:

- 1) Immagini radiografiche
- 2) Vetrini anatomia patologica

Vengono conservati per 5 anni:

- 1) Vetrini citologia
- 2) Registro accesso dati sensibili

Vengono conservati per 3 anni:

- 1) Referti ambulatoriali (laboratorio, imaging, ...)
- 2) Registrazione della qualità
- 3) Turni di lavoro

Vengono conservati per 1 anno:

- 1) Ricette accertamenti diagnostici

Vengono conservati per il periodo della dipendenza:

- 1) Scheda individuale
- 2) Scheda di formazione e/o addestramento
- 3) Scheda corsi qualificazione
- 4) Cedolini dello stipendio
- 5) Schede provvedimenti disciplinari

#### **Art.43 NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni), i provvedimenti specifici del Garante per la protezione dei dati personali e il Regolamento europeo 2016/679 del 27.04.2016.

Il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito di ulteriori modificazioni alla vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

<b>Edizione:</b> 1	<b>Revisione:</b> 0	<b>Data:</b> 02/05/2018	<b>Pagina 26 di 26</b>	<b>Manuale di qualità:</b> Sezione 8
-----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---